



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

OMISSIS

### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ca. Lorenzo conveniva in giudizio Br. Giuseppe (conducente), Ba. Enrico (proprietario dell'autocarro tg. \*) e la compagnia assicuratrice Vittoria Assicurazioni S.p.A. chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale avvenuto a Novellara (RE) il 12/8/2004, la cui responsabilità era – in tesi attorea – da attribuire alla responsabilità del conducente convenuto; affermava il ricorrente che, mentre lo stesso si trovava a bordo del proprio motociclo e si approssimava all'incrocio tra la via Provinciale Nord e via Leningrado il conducente antagonista, provenendo dall'opposta direzione, invadeva la corsia di marcia percorsa dal Ca., il quale – trovatosi l'autocarro sulla traiettoria – non poteva evitare la collisione; dal sinistro erano derivati gravi pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale dei quali il ricorrente chiedeva il risarcimento.

Si costituivano in giudizio i resistenti, i quali contestavano la pretesa responsabilità del Br. e attribuivano la causa del sinistro alla imprudente condotta di guida del Ca., il quale procedeva ad elevata velocità e al centro della carreggiata ed aveva urtato l'autocarro prima ancora che questo si accingesse ad invadere la corsia opposta.

Interveniva nel processo INPS. per ottenere, ai sensi dell'art. 1916 c.c., la rifusione dai convenuti delle prestazioni economiche erogate in favore di Ca., proprio assicurato.

La causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali e C.T.U., affidata al medico legale Dr. Paolo (lo stesso Consulente veniva richiamato anche per rendere chiarimenti in contraddittorio con le parti).

In data 15/12/2011, precisate le conclusioni delle parti, si svolgeva la discussione della controversia; al termine di questa il Giudice provvedeva dando lettura del dispositivo della



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

sentenza (nel quale si indicava, ex art. 429 c.p.c., il termine di 60 giorni per la redazione della sentenza).

### § § §

1. Il tentativo di ricostruire la dinamica del sinistro ha occupato gran parte dell'istruttoria di questa controversia e, ciononostante, non pare ad oggi possibile delineare con chiarezza la responsabilità di uno o dell'altro dei soggetti coinvolti, atteso che le risultanze probatorie mostrano contrasti insanabili.

Infatti, sebbene siano stati ascoltati numerosi testimoni e siano agli atti i rilievi effettuati dai Carabinieri, non è possibile attribuire una particolare efficacia probatoria ad alcuna delle risultanze, sia perché i rilievi in loco non sono in scala (e, quindi, appare impossibile determinare con esattezza la posizione dei veicoli al momento dell'urto), sia perché le annotazioni (comunque non precise e chiare) sul punto di quiete del mezzo pesante sono contrastanti rispetto a quelle indicate dai testimoni, sia perché le deposizioni testimoniali (e non vi è alcun motivo per dubitare dell'attendibilità di alcuno dei testi) non sono uniformi (nemmeno è stato possibile individuare univocamente sulla mappa il punto in cui si trovava il mezzo di soccorso successivamente sopraggiunto; gli stessi Militari dell'Arma non hanno mostrato certezza sui rilievi eseguiti).

Basta esaminare le testimonianze raccolte (da porre in relazione alle indicazioni tracciate sulla mappa) per avvedersi dei contrasti:

- Ianiro Giacinto, Maresciallo dei Carabinieri, comandante della stazione di Fabbrico: *“Il nostro intervento sul luogo del sinistro è avvenuto dopo circa 15-20 dal verificarsi dell'incidente. Quando siamo intervenuti i veicoli erano in posizione di quiete e apparentemente non erano stati rimossi o spostati. C'era lo spazio per far defluire il traffico. Quando siamo arrivati sul posto c'era già l'ambulanza per i soccorsi;*



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

successivamente ne è arrivata un'altra a causa di un malessere di un militare e della madre del giovane coinvolto nell'incidente. C'erano altre persone sul posto ma nessuno si è fatto avanti per dichiarare di aver assistito all'incidente. Lo schizzo planimetrico allegato al nostro rapporto non è in scala; ricordo però che lo spigolo anteriore sinistro del camion sporgeva di poco (forse 1/2 metro o 1 metro) oltre la mezzzeria, nella corsia occupata dalla moto. Non c'erano tracce di frenata della moto né incisioni dell'asfalto. Abbiamo individuato il punto d'urto sui veicoli in base a qualche striatura sul paraurti del camion; presumo che il conducente della moto abbia urtato con la parte sinistra (manubrio, gamba) l'autocarro. Il punto d'urto sulla carreggiata è stato individuato in base alla posizione di stasi dei veicoli. Non abbiamo visto l'intera cabina del camion al di là della mezzzeria; al più poteva esserci metà cabina nella corsia opposta. Non è stata effettuata una misurazione tra il margine della carreggiata e il punto d'urto individuato o tra questo e la mezzzeria (all'incirca c'era un metro tra la mezzzeria e il punto di collisione). Anzi, prendo visione di un altro schizzo e rilevo che il punto d'urto è contrassegnato col nr. 5 e che sono indicate le misurazioni tra i punti B e C e il predetto punto 5 (denominato "punto d'urto" nel rapporto). I punti 1 e 2 indicati corrispondono alle ruote di sinistra del camion e non a quelle di destra; il punto 1 corrisponde all'ultima ruota dell'autocarro. ... Riconosco nelle foto nr. 3 e 4 allegate alla CTU i luoghi dell'incidente; si vedono i segni a terra da noi tracciati per indicare i mozzi di sinistra del camion. Anzi, esaminando meglio la foto, posso affermare che il segno a "T" non è stato tracciato da noi; infatti, il segno predetto viene impiegato per indicare la posizione della ruota e del mozzo quando i veicoli vengono subito rimossi mentre i nostri rilievi sono stati effettuati con i veicoli sulla carreggiata. Escludo perciò che i segni siano stati eseguiti dai militari dell'Arma.";



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

• Accorsi Marco: *“Sono arrivato sul luogo dell’incidente dopo che si sono verificati i fatti ... Vidi che c’era un camion che ostruiva l’intera carreggiata e che non si poteva passare in quel tratto di strada, né da una parte né dall’altra. ... Prendo visione della mappa allegata alla CTU ... Mentre ero all’incrocio vidi che il camion si trovava in una posizione diversa rispetto a quella disegnata sulla mappa; traccio sulla mappa la posizione approssimativa in cui vidi il camion; sono certo che fosse al di là della mezzeria con la cabina e con una parte del cassone. Dalla mia posizione iniziale che ho disegnato non vedevo la moto; vidi il posteriore della moto solo dopo essere arrivato nel piazzale dove poi ho effettuato la svolta; da lì vidi anche dei teli che coprivano l’infortunato che, poi, seppi essere Ca.. ... Ricordo che l’ambulanza era sul posto quando io passai, ma non rammento se si trovava lungo via Leningrado in prossimità della moto o lungo la SP 42 in prossimità della moto. Non furono effettuati spostamenti dei mezzi alla mia presenza.”;*

• Rondini Lorenzo (membro dell’equipaggio che ha prestato soccorso in occasione dell’incidente, autista dell’ambulanza della CRI): *“Siamo arrivati per primi sul luogo dell’incidente; non c’erano le forze dell’ordine. I mezzi non erano stati rimossi. C’erano dei curiosi (a me ignoti) sul posto. Traccio – con matita rossa e freccia rossa – sulla mappa allegata alla CTU la posizione approssimativa dell’infortunato (Lorenzo) nel momento in cui siamo arrivati; era vicino ad un cancelletto e aveva la gamba sinistra quasi amputata. Disegno con rettangolo rosso contenente una croce il punto in cui ho parcheggiato l’ambulanza. La moto era più o meno nella posizione indicata nella mappa che vedo ed era all’altezza del semiasse posteriore sinistro del camion. Non ricordo se la moto era a cavallo della striscia che delimita la strada; anzi, la moto era spostata verso il centro della strada, verso il camion (traccio una freccia rossa per spiegare la posizione in*



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

*cui ho visto la moto). Non ricordo l'esatta posizione del camion con riferimento alla linea di mezzzeria. Non ho assistito alle operazioni di rilievo svolte dagli agenti intervenuti sul posto. Fermo restando quanto ho già detto circa la posizione del camion rispetto alla mezzzeria, il mezzo si trovava all'incirca nella posizione raffigurata in rosso nella mappa, nel senso che si apprestava a svoltare lungo via Leningrado. Ricordo che ho caricato l'infortunato sull'ambulanza e ho proseguito la marcia nella direzione che indico con la freccia rossa; non ho dovuto effettuare manovre per evitare il camion al fine di raggiungere la posizione in cui si trovava l'infortunato. Dopo circa 10-15 minuti dal nostro arrivo è sopraggiunta l'automedica che ha sostato nel riquadro che traccio con matita blu. Dopo aver soccorso l'infortunato, ho spostato l'ambulanza in prossimità del cancello con direzione lineare senza dover aggirare ostacoli, ho caricato l'infortunato e ho proseguito la marcia con direzione lineare lasciando sia la moto sia il camion alla sinistra dell'ambulanza. Nella foto 3 della perizia vedo, in fondo a sinistra, un paletto bianco in prossimità del quale ho parcheggiato inizialmente l'ambulanza; è il paletto in alto a destra nella foto 4. preciso che con l'ambulanza non ho sostato sulla riga di delimitazione della strada, bensì sulla strada stessa e che per raccogliere l'infortunato non ho dovuto calpestare la striscia di delimitazione che si vede nelle foto ma ho proseguito dritto.”;*

- Nicolini Alice (membro dell'equipaggio che ha prestato soccorso in occasione dell'incidente, barelliera dell'ambulanza della CRI): *“Siamo arrivati per primi sul luogo dell'incidente; le forze dell'ordine sono arrivate poco dopo. C'erano delle persone (passanti a me ignoti) sul posto. I mezzi non sono stati rimossi alla mia presenza. L'automedica è arrivata dopo (non so dire quanto: circa 10-15 minuti). Vedo che con matita rossa e freccia rossa è segnata sulla mappa allegata alla CTU la posizione*



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

*approssimativa dell'infortunato (non ricordo il nome) nel momento in cui siamo arrivati; era coi piedi vicino ad un cancello. Non ricordo dove era parcheggiata l'ambulanza. Non ricordo la posizione della moto. Non ricordo l'esatta posizione del camion. Non ricordo di aver assistito alle operazioni di rilievo svolte dai carabinieri intervenuti sul posto (anche perché noi ci curavamo del paziente). Quando il paziente viene trasportato io sto nel retro e quindi non posso riferire delle manovre eseguite dall'autista. Non so dire in quale posizione era messa in sosta l'ambulanza al momento di caricare il paziente.”;*

- *Mulè Giovanni (membro dell'equipaggio che ha prestato soccorso in occasione dell'incidente, barelliere dell'ambulanza della CRI): “Siamo arrivati per primi sul luogo dell'incidente; non c'erano le forze dell'ordine. I mezzi non sono stati rimossi, quantomeno alla mia presenza. C'erano parecchi passanti (a me ignoti) sul posto (li abbiamo anche allontanati). Vedo la mappa allegata alla CTU: l'infortunato (di cui non ricordo il nome), nel momento in cui siamo arrivati, era vicino allo spigolo del cancello grande (dove sulla mappa c'è la lettera A); faccio un disegno con una matita blu (e indico con freccia blu) della posizione dell'infortunato. Vedo sulla mappa il rettangolo rosso contenente una croce; l'ambulanza era parcheggiata più o meno in quel punto, ma sulla strada (non sulla striscia di delimitazione della carreggiata) perché volevamo bloccare il traffico proveniente da Campagnola durante i soccorsi. Non ricordo assolutamente la posizione della moto. Il camion non era nella posizione raffigurata nella mappa; era col muso appena oltre la linea di mezz'ora per poche decine (una trentina) di centimetri; si apprestava a svoltare lungo via Leningrado. Quando l'infortunato doveva essere caricato sull'ambulanza l'ambulanza è stata spostata in avanti, più o meno nel punto che disegno con un rettangolo blu contenente una croce. Dopo circa 5-7 minuti dal nostro*



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

*arrivo è sopraggiunta con provenienza da Reggio E. l'automedica che ha sostato nel riquadro che traccio con matita rossa.”;*

• Bellini Paolo: *“Mi pare di essere arrivato sul luogo dell'incidente prima dell'ambulanza. Prendo visione della mappa allegata alla CTU. L'ambulanza, inizialmente, era posizionata all'imbocco di via Mazzerini; non ho fatto caso ai successivi spostamenti dell'ambulanza. Ero con un mio amico (è un ex-infermiere di cui non ricordo il nome) e guardavamo la zona dell'incidente. Per tutto il tempo che sono rimasto nella*

*zona (30-40 minuti) il camion non è stato spostato; in quei 30-40 minuti ho anche dovuto prestare soccorso a un carabiniere intervenuto perché era svenuto; la posizione in cui è raffigurato il camion nella mappa che esamino è di molto sbagliata; infatti, il camion si trovava con il muso quasi all'imbocco di via Leningrado; traccio sulla mappa, con penna blu e scrivendo il mio cognome, la posizione in cui si trovava il camion quando l'ho visto.*

*Anche la posizione in cui è raffigurato il Ca. è errata; si trovava infatti a 5-6 metri dallo spigolo del cancello pedonale lungo via Leningrado (disegno sulla mappa, indicando il mio cognome, la posizione in cui si trovava l'infortunato; preciso che tra il corpo del Ca. e il cancello i sanitari avevano posizionato una tenda che raffiguro con linea tratteggiata).*

*Ho visto 3-4 carabinieri che giravano per fare i rilievi facendo segni sull'asfalto; non ho badato più di tanto a tali operazioni perché ho poi prestato soccorso a uno dei militari.*

*Ripeto che alla mia presenza i veicoli (e in particolare il camion) non sono stati spostati; preciso anche che non ho assistito alle operazioni di soccorso del ragazzo sino alla loro conclusione perché sono stato chiamato ad un altro incrocio nei paraggi dato che la madre del Ca. era svenuta là.”.*

Per quanto si è riuscito a comprendere, la responsabilità del sinistro è da addebitare sia al Ca., sia al Br.: il primo non conduceva il motociclo alla massima destra della carreggiata



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

nonostante la prossimità di un'intersezione (e anche sulla sua velocità ci sono dubbi); il secondo ha certamente invaso l'opposta corsia di marcia (di poco o di molto poco importa: ha comunque interferito con la traiettoria del motociclo, col quale è andato a collidere) omettendo la dovuta precedenza.

In base all'art. 2054 comma 2° c.c. (competete alla parte che afferma una maggiore – o esclusiva – responsabilità dell'altra fornire la dimostrazione dei propri assunti) e alla luce delle considerazioni sopra svolte, si deve ritenere che la collisione sia stata determinata dalle condotte di guida di entrambi i conducenti, senza possibilità di individuare una responsabilità maggiore dell'uno o dell'altro.

2. L'accertamento peritale eseguito dal C.T.U. Dr. R. – che, esaminati gli atti di causa, ha illustrato con dovizia di particolari le proprie conclusioni adducendo argomentazioni tecnico-scientifiche da ritenersi logiche e condivisibili (le censure rivolte alle conclusioni dell'elaborato attengono alla necessità di ausili e non alle conseguenze sull'integrità psico-fisica) – consente di ritenere dimostrati i danni alla salute patiti dall'attore (meglio descritti nell'elaborato peritale e, per espressa affermazione del medico legale, da porsi in conseguenza dell'incidente *de quo*).

Riguardo al *quantum* del risarcimento, nella sentenza Cass. Sez. Un. 26972/2008 la Suprema Corte ha ribadito (concetto già espresso in precedenti pronunce) che occorre dare pieno ristoro al danneggiato con riguardo al danno non patrimoniale nel suo complesso evitando duplicazioni della medesima voce risarcitoria: la Corte non ha perciò escluso il c.d. danno morale – etichetta affibbiata al *pretium doloris* – dal novero dei pregiudizi risarcibili, ma nel contempo ha evidenziato che non è possibile, in ragione dell'unitarietà del danno alla persona, sommare e in pratica ripetere “danno biologico”, “danno non patrimoniale”, “danno alla vita di relazione”, “danno da usura”, ecc.





## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

In altri termini, i criteri tabellari (utilizzabili come base per la liquidazione) devono essere adeguati ed adattati in modo da ricomprendere nella somma liquidata tutti i pregiudizi subiti in maniera tale da risarcire il danno non patrimoniale – considerato unitariamente nel complesso delle sue componenti – subito dall'individuo: la cosiddetta "personalizzazione" non può prescindere dalla considerazione del "danno morale" (in proposito, Cass. 24016/2011) che, nel caso *de quo*, non può non essere reputato molto rilevante per le pesanti conseguenze lesive determinate in una persona di giovane età.

Ritiene questo Giudice che – ferma restando l'esigenza di "personalizzazione" – il criterio-base per la liquidazione del danno non patrimoniale possa fondarsi sulle cc.dd. "tabelle del Tribunale di Milano" (2011), riconosciute da Cass. Sez. Un. 12408/2011 come un valido punto di riferimento.

**CASO.it**

Il c.d. **danno non patrimoniale** – considerando gli invalidanti postumi permanenti residui e i lunghi periodi di invalidità temporanea patiti, le sofferenze patite dal Ca. in relazione alle lesioni riportate e alle terapie riabilitative subite, la giovane età dell'attore (all'epoca dei fatti, 27 anni), la natura delle lesioni (assai significative), può essere liquidato, in via equitativa, in **Euro 880.000,00**.

Passando al **danno di natura patrimoniale**, si rileva che le spese già affrontate per cure e terapie (danno emergente) ammontano a complessivi **Euro 2.088,00**.

Il danno patrimoniale, nella sua componente del lucro cessante, non può essere risarcito nella misura pretesa dal ricorrente: infatti, se è vero che lo stesso ha integralmente perduto la sua capacità di produrre reddito in relazione all'impiego svolto al momento del sinistro (pag. 12 della relazione del Dr. R.: "*gli stessi postumi ... consentono di ritenere che l'attività di caporeparto presso una ditta di stampaggio di materie plastiche sia totalmente compromessa*"), il Ca. non è tuttavia totalmente impossibilitato allo



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

svolgimento di diverse attività lavorative (di tipo impiegatizio): si reputa perciò condivisibile la conclusione del C.T.U., a parere del quale *“sembra solo in parte compromessa la capacità reddituale”*.

Si stima (in via equitativa) che la predetta capacità lavorativa abbia subito una decurtazione pari a circa un terzo; conseguentemente, considerando il 30% del reddito netto (come risultante dalla dichiarazione fiscale in atti: Euro 14.222,74) di Ca. Lorenzo e operando una capitalizzazione dell'importo secondo la tabella del R.D. 9/10/1922 n. 1403, si riconosce al ricorrente la somma di **Euro 78.675,89**.

Una rilevante questione da risolvere concerne la possibilità di riconoscere al ricorrente il costo per la fornitura di protesi modulare transfemorale sinistra con ginocchio elettronico, solo parzialmente rimborsata dal S.S.N. (la differenza a carico dell'assistito è pari a **Euro 536.000,00** secondo le dettagliate ricerche compiute dal C.T.U.).

Nel corso della discussione si è cercato di comprendere se la fornitura di una simile protesi potesse incidere – riducendoli – sul danno morale o sulle conseguenze menomative individuate dal C.T.U.; il Consulente ha escluso che il cosiddetto danno biologico o non patrimoniale – derivante dalla perdita anatomica dell'arto – possa essere attenuato dalla protesi *de qua* (*“La protesi indicata nella perizia serve per poter camminare meglio ma non influisce sulla perdita anatomica della gran parte dell'arto inferiore sinistro e sulle ripercussioni negative a carico dell'arto inferiore destro. Non incide sulla perdita di capacità lavorativa generica. Quanto all'influenza sulle attività realizzatrici della persona, fermo restando che occorrerebbe conoscere le attività svolte prima dell'incidente, le lesioni subite impediscono la gran parte delle attività sportive e ricreative.”*); ha aggiunto, però, che la protesi potrebbe determinare una riduzione del danno morale (*“L'ortesi speciale descritta nella perizia, se raffrontata alla protesi*



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

*ordinaria (più rigida), consente una migliore possibilità di camminare perché la sua struttura non è influenzata dalle (significative) variazioni di peso del ricorrente: la protesi speciale influisce, a mio avviso, sul danno morale del danneggiato, riducendolo”),* ma ritiene questo Giudice che una migliore andatura (comunque non funzionale) e una maggiore adattabilità dell'ausilio non possa determinare, in un giovane soggetto privo di un arto inferiore, un significativo calo delle sofferenze legate alle gravi conseguenze pregiudizievoli determinatesi nel sinistro.

Potrebbe, dunque, sostenersi che non c'è ragione per addossare al danneggiante e alla sua assicurazione una simile spesa, la quale esula dalla "normalità" delle cure apprestate dal Servizio Sanitario Nazionale a soggetti colpiti da lesioni analoghe a quelle di Ca, e non compensa in alcun modo le conseguenze pregiudizievoli subite dal ricorrente. In pratica, in un bilanciamento tra i diversi beni giuridici "in gioco" (il patrimonio del danneggiante e il diritto ad un equo risarcimento del danneggiato), si dovrebbe escludere la rifusione del costo della protesi.

A tale argomentazione è agevole ribattere con le parole del C.T.U. Dr. R.: *“L'ortesi speciale, come detto in perizia, costituisce la migliore modalità di reinserimento sociale del soggetto danneggiato.”*

Infatti, se quella ora indicata è la conclusione medica, sotto il profilo giuridico occorre esaminare il valore attribuito dall'ordinamento all'inserimento sociale di un soggetto disabile (o portatore di handicap), bene giuridico prioritariamente perseguito che, nel bilanciamento sopra considerato, non può che prevalere: si rinvencono nella Legge 5/2/1992 n. 104 *“i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”* (art. 2) ed espressamente la citata normativa individua il reinserimento sociale dei disabili tra le finalità ordinamentali (art. 1: *“La*



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

*Repubblica ... rimuove le condizioni invalidanti che impediscono ... il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, .... persegue il recupero ... sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, ... predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”).*

Il sillogismo su cui si fonda questa decisione è il seguente: 1) l'ordinamento della Repubblica Italiana è teso verso la piena integrazione (o reintegrazione) sociale e la partecipazione alla vita della collettività dei soggetti disabili; 2) la speciale ipotesi descritta nell'elaborato peritale favorisce al meglio il reinserimento sociale del Ca., soggetto portatore di handicap; 3) conseguentemente, l'ausilio non può essere considerato un "capriccio" del ricorrente o una spesa superflua, ma costituisce, piuttosto, un'apparecchiatura necessaria per il raggiungimento delle finalità individuate nella Legge 104/1992.

Spetta all'attore, infine, il c.d. "**danno da ritardo**", locuzione con la quale si identifica, in realtà, il danno derivante dalla svalutazione monetaria e dalla mancata percezione immediata della somma spettante quale equivalente del debito di valore.

Per la sua liquidazione occorre far ricorso, ancora una volta, al criterio equitativo: tenuto conto della devaluazione degli importi sopra riconosciuti all'attore a titolo di danno non patrimoniale alla data dell'incidente, degli interessi legali (parametro ritenuto idoneo alla remunerazione del capitale di un piccolo risparmiatore) maturati sul predetto capitale (interamente rivalutato) sino alle date dei pagamenti parziali di complessivi Euro 175.000,00 (Euro 150.000,00 il 24/5/2007 ed Euro 25.000,00 il 22/12/2005; le predette somme sono state imputate prima a capitale e poi a interessi, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza), della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

riconosciute per danno emergente e lucro cessante (dalla data dell'incidente), il suddetto danno viene equitativamente liquidato in complessivi **Euro 143.236,11**.

Ricapitolando, il complessivo pregiudizio (determinato nel suo controvalore all'attualità) subito da Ca. Lorenzo ammonta a **Euro 1.640.000,00** (Euro 880.000,00 + Euro 78.675,89 + Euro 2.088,00 + Euro 536.000,00 + Euro 143.236,11); solo la metà di questo - **Euro 820.000,00** - dev'essere addossato ai convenuti (per le considerazioni espresse al punto 1. di questa sentenza).

Tenuto conto, perciò, del pagamento di Euro 175.000,00, i convenuti devono essere condannati a pagare, in solido tra loro, l'ulteriore somma di **Euro 645.000,00**.

3. Non sono state contestate (e, comunque, trovano riscontro documentale) le richieste di rivalsa avanzate da INPS; l'Istituto ha erogato indennità per complessivi Euro 10.245,33;

individuato il *dies a quo* nella fine della convalescenza (secondo le risultanze peritali), l'importo di rivalutazione e interessi su tale somma è equitativamente liquidato in Euro 2.954,67. Del complessivo importo di Euro 13.200,00, la metà - **Euro 6.600,00** - dev'essere addossata ai convenuti, in solido tra loro

4. Per quanto riguarda le spese di lite, la decisione tiene conto della soccombenza dei convenuti rispetto alla domanda attorea: dette spese, in considerazione dell'effettiva attività svolta dalle difese (di Ca. e di INPS), della difficoltà e dell'esito della controversia (con riferimento alle somme concretamente riconosciute), sono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - SEZIONE PRIMA CIVILE**

**definitivamente pronunciando, così provvede:**

- **condanna VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, BA. ENRICO, BR. GIUSEPPE, in solido tra loro, a pagare a CA. LORENZO la somma di Euro 645.000,00 a**



## **TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**titolo di risarcimento dei danni subiti (quantificati all'attualità);**

- **condanna VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, BA. ENRICO, BR. GIUSEPPE, in solido tra loro, a pagare a INPS la somma di Euro 6.600,00 (all'attualità);**
- **condanna VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, BA. ENRICO, BR. GIUSEPPE, in solido tra loro, a rifondere a CA. LORENZO – con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Reggiani ex art. 93 c.p.c. – le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 41.000,00 per diritti e onorari ed Euro 3.186,16 per spese non imponibili, oltre a spese generali, CPA e IVA;**
- **condanna VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, BA. ENRICO, BR. GIUSEPPE, in solido tra loro, a rifondere a INPS le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.400,00 per diritti e onorari, oltre a spese generali, CPA e IVA.**